



INPS facile

Informazioni

Servizi Online

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche Dati
Documentali

INPS Servizi

Banche Dati
Documentali

Circolare numero 27 del 12-02-2013

 Preleva il documento
in formato pdf

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni

Roma, 12/02/2013

*Ai Dirigenti centrali e periferici
 Ai Responsabili delle Agenzie
 Ai Coordinatori generali, centrali e
 periferici dei Rami professionali
 Al Coordinatore generale Medico legale e
 Dirigenti Medici*

Circolare n. 27

e, per conoscenza,

*Ai Presidente
 Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
 Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del
 controllo
 Ai Presidenti dei Comitati amministratori
 di fondi, gestioni e casse
 Al Presidente della Commissione centrale
 per l'accertamento e la riscossione
 dei contributi agricoli unificati
 Ai Presidenti dei Comitati regionali
 Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: **Gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2013.**

SOMMARIO:

1. Aliquote contributive e di computo
2. Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento
3. Massimale annuo di reddito
4. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2013
5. Minimale per l'accredito contributivo

1) Aliquote contributive e di computo

A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art.46 bis, comma 1 lett. g) della Legge 7 agosto 2012, n.134, di conversione del DL n.83/2012, per i soggetti iscritti alla Gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l'aliquota contributiva e di computo per l'anno 2013 è elevata al 20 per cento, mentre rimane ferma al 27 per cento quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria.

Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l'ulteriore aliquota contributiva, istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007).

Pertanto le aliquote per il calcolo della contribuzione alla Gestione separata nell'anno 2013 sono complessivamente fissate come segue:

Soggetti	Aliquote
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	20,00%

Per informazioni in merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata si rimanda alla circolare n. 7/2007.

2) Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell'onere totale.

Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico per i titolari di partita IVA).

Si rammenta, inoltre, che per i professionisti iscritti alla Gestione separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013).

3) Massimale annuo di reddito

Le predette aliquote del 27,72 per cento e del 20,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l'anno 2013 è pari a euro **99.034,00**.

4) Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2013

Per il versamento dei contributi in favore dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell'articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato, v. circolare n. 10 dell'8 gennaio 2002).

Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2013 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2012.

5) Minimale per l'accredito contributivo

Per quanto concerne l'accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l'anno 2013 detto minimale è pari ad euro **15.357,00**.

Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 20 per cento avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.071,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 27,72 per cento avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo pari ad euro 4.256,96 (di cui 4.146,39 ai fini pensionistici).

Com'è noto, qualora alla fine dell'anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. 335/1995).

Il Direttore Generale
Nori